

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE SAN GIUSTO
IMPRESA SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CEREALIA VR VIA MANTOVA 80

Numero REA: VR - 435252

Codice fiscale: 04617540234

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 3.911 DI REP. E N. 3.053 RACC.

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) - E' costituita la società cooperativa denominata **"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSTO IMPRESA SOCIALE ON-LUS"**. La cooperativa ha sede nel comune di Cerea (VR). L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e/o sopprimere sedi amministrative e/o operative diverse dalla sede legale ed ovunque unità locali operative. La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. E' escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

SCOPO - OGGETTO

Art. 2) Lo scopo perseguito dalla Cooperativa per l'interesse generale della comunità consiste nella gestione di servizi aventi contenuto socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario e sanitario, nonché attività di natura amministrativa di formazione professionale, di sviluppo dell'occupazione con particolare riferimento alle persone svantaggiate. La Cooperativa si ispira ai principi perseguiti dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e dalle leggi regionali e statali, attuali e future, al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 ed integrazioni e modificazioni in materia di promozione e sviluppo della cooperazione sociale. La Società opererà senza fini di lucro ed è retta coi principi della mutualità, ai sensi del Codice Civile e delle altre vigenti leggi in materia, ed in particolare ai sensi della Legge 381/1991 e successive aggiunte e modificazioni, senza fini di speculazione privata. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

ATTIVITA'

Art. 3) Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potrà svolgere, sempre nei limiti della normativa vigente e delle necessarie autorizzazioni richieste per legge, le seguenti attività:

- a) la gestione di servizi aventi contenuto socio - assistenziale, socio - educativo, socio - sanitario e sanitario, nonché attività di natura amministrativa di formazione professionale, di sviluppo dell'occupazione con particolare riferimento alle persone svantaggiate;
- b) la gestione di attività agricole, artigianali, industriali, commerciali e di servizi in generale, nonché attività amministrative semplici e/o qualificate ove è richiesta una specifica competenza professionale prevalentemente finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- c) la gestione economica, la responsabilità educativa e/o te-

rapeutica, se necessaria di comunità alloggio di base ed estensive, comunità terapeutiche per tossicodipendenti, comunità residenziali protette, gruppi appartamento protetti o servizi similari per adulti e minori, ex degenti da ospedali psichiatrici, persone in trattamento da parte del CSM (centro di salute mentale), detenuti e/o soggetti a provvedimenti alternativi al carcere disposti dell'Autorità Giudiziaria (arresti domiciliari, affidamento in prova, altro) tossicodipendenti, anziani e malati terminali, da parte dei soci in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge;

d) la gestione di comunità terapeutiche riabilitative protette, di tipo A e di tipo B, di comunità alloggio di base e/o estensiva, di gruppo appartamenti protetti e centri diurni per l'assistenza e l'ospitalità di persone affette da patologie mentali e/o patologie correlate - comorbilità.

e) la gestione di case albergo, case di riposo, centri diurni per anziani autosufficienti e non autosufficienti, affetti da patologie gravi, anche in collaborazione con Enti ed Organizzazioni pubbliche;

f) la gestione di attività per l'accoglienza e l'integrazione sul territorio di stranieri migranti richiedenti asilo e profughi, in collaborazione/convenzione con Enti e Istituzioni Pubbliche, provvedendo direttamente alla messa a disposizione di alloggi per l'ospitalità;

g) la promozione di attività per l'inserimento sociale dei migranti, richiedenti asilo e profughi anche mediante il ripristino della frequenza ad attività scolastiche, i corsi di formazione, il coinvolgimento in attività lavorative svolte direttamente dalla Cooperativa e/o in collaborazione con terzi (aziende o enti pubblici);

h) l'offerta di opportunità di lavoro nei vari settori in cui la Cooperativa abbia avviato servizi e creare altre opportunità di lavoro che di volta in volta saranno possibili, favorendo la formazione professionale mediante la promozione e la frequenza a corsi organizzati da regioni, Enti pubblici e dalla cooperativa stessa;

i) la gestione di un centro diurno per persone con disabilità, comunità alloggio per persone con disabilità, comunità residenziale per persone con disabilità e RSA per persone con disabilità;

j) la gestione di comunità educativa per minori, comunità residenziale per minori con pronta accoglienza, comunità educativa diurna per minori/adolescenti, comunità educativa-riabilitativa per preadolescenti/adolescenti;

k) la gestione di servizi per l'infanzia quali: asilo nido, micronido, nido integrato, nido aziendale, centro per l'infanzia, ludoteca;

l) la gestione di servizi per le dipendenze quali: gestione di servizi volti alla prevenzione e cura di persone affette da ludopatie e patologie correlate, servizio per le dipenden-

ze territoriali, servizi di pronta accoglienza residenziale

per persone tossicodipendenti e alcolodipendenti, servizi ambulatoriali, servizi ambulatoriali per tossicodipendenti, servizi semiresidenziali, servizi residenziali di tipo A (di base), servizi residenziali di tipo B (intensivo), servizi residenziali di tipo C (specialistico), servizi residenziali di tipo C1 (per madri tossicodipendenti e/o alcolodipendenti con figli), servizi residenziali di tipo C2 (per minori/adolescenti tossicodipendenti e alcolodipendenti);

m) gestione di comunità e servizi volti alla prevenzione e cura delle persone con patologie alimentari quali ad esempio l'anoressia e la bulimia;

n) promozione di iniziative e gestione di strutture e servizi volti alla prevenzione e cura delle persone che manifestano fenomeni di bullismo, e del fenomeno c.d. hikikomori (stare in disparte, sindrome dei ragazzi che si chiudono in camera e rifiutano aiuto), anche in collaborazione con enti ed istituzioni scolastiche;

o) svolgere e gestire servizi assistenziali di natura psico-fisico e morale all'interno degli istituti per minori, disabili, negli ospedali, nelle scuole, nelle carceri;

p) la gestione di centri educativi occupazionali diurni (C.E.O.D.);

q) effettuare e svolgere prestazioni di assistenza infermieristica, fisiochinesiterapia, podologo ed altre prestazioni sanitarie in sede ambulatoriale, ospedaliera e a domicilio, per minori, anziani, disabili o a persone con disagio, anche in collaborazione con Enti pubblici o Consorzi fra essi;

r) svolgere attività di assistenza alla persona e cura della casa con l'impiego di personale professionalmente idoneo (assistenti familiari - badanti);

s) promuovere e gestire corsi di formazione e aggiornamento per operatori ed organismi che operino in favore dei giovani ed anziani;

t) gestire attività di informazione, centri di ascolto e case rifugio per tutelare le donne ed i minori vittime di violenza;

u) collaborare con l'Autorità Giudiziaria per l'adempimento delle misure alternative al carcere;

v) operare nel settore del tempo libero, soprattutto dei giovani con attività di animazione nei quartieri e gestione dei centri sociali in collaborazione con Enti pubblici o Consorzi tra essi;

w) svolgere servizi di turismo sociale per giovani ed anziani contribuendo alla gestione di soggiorni e campeggi con Enti pubblici o consorzi fra essi;

x) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriale e di radiodiffusione sonora, volte a promuovere l'informazione sociale e di vita comunitaria;

y) favorire, sviluppare e gestire iniziative sociali, mutua-

listiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con la creazione di apposite sezioni, sia con la sollecitazione della partecipazione ad organismi federativi sportivi ed Enti idonei, come gli organismi pubblici preposti alla salute e all'assistenza;

z) tutte le attività previste dall'art. 1, comma I, lettere a, b, c, d, i, J, k, l, p, q ed r, di cui al D.lgs n. 112/2017.

La Cooperativa, nel realizzare lo scopo sociale si propone tra l'altro:

- di stipulare convenzioni con organismi pubblici o privati;
- di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del 31.1.1992 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Tali attività potranno essere svolte in modo coordinato tra di loro ed essere funzionalmente collegate alle tipologie di svantaggio e alle aree di intervento.

La cooperativa sarà dotata di un'organizzazione amministrativa che consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La cooperativa intende, inoltre, garantire, nell'ambito delle finalità generali che la caratterizzano, un'equa remunerazione ai soci cooperatori ed un'attenzione particolare alla loro crescita professionale.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di accettazione dei prestiti ed eventuali restituzione degli stessi sono definite mediante atti deliberativi approvati dall'Assemblea generale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.

SOCI

Art. 4) Il numero dei soci è illimitato; non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

I soci sono divisi in:

- soci lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età anche se presentino, a giudizio insindacabile dell'Organo Amministrativo, difficoltà psico-fisiche all'inserimento lavorativo;
- soci istruttori - educatori, assistenti alla persona e similari, badanti, amministrativi e delle professioni sanitarie, socio sanitari e socio assistenziali, persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che a giudizio insindacabile dell'Organo Amministrativo, siano adegua-

tamente preparati per svolgere le attività previste nell'og-

getto del presente statuto;

- soci volontari, tutti coloro che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà di cui all'art. 2 della Legge n. 381/91;

- tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, di cui alla Legge n. 59 del 31.1.1992.

Art. 5) I soci lavoratori ed i soci istruttori, educatori, gli assistenti alla persona, badanti e i soci in prova prestano la loro attività nella cooperativa secondo le indicazioni e gli indirizzi dell'Organo Amministrativo; essi percepiscono un compenso determinato dall'Organo Amministrativo in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato e in conformità alla normativa vigente e conformità ai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro.

Art. 6) Chiunque ne abbia i requisiti, potrà essere ammesso a socio presentando all'Organo Amministrativo domanda scritta contenente:

a) indicazione del nome, cognome, residenza, luogo, data di nascita e codice fiscale;

b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque mai essere inferiore e/o superiore ai limiti di legge;

c) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che, da parte del nuovo ammesso, saranno stati effettuati i versamenti di cui al precedente punto b).

Art. 7) I soci dovranno sottoscrivere la quota sociale di cui al comma b) del precedente articolo 6. Essi sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma, a titolo di rimborso spese istruttoria e domanda di ammissione;

d) sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori da determinarsi per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci della cooperativa, quando almeno un terzo del numero di essi lo richiede, hanno diritto, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2422 del codice civile, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se costituito.

I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in

mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti, anche rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 8) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o morte.

Art. 9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che si trovi in aperto contrasto con i principi ispiratori della cooperativa.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 10) La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci interdetti.

Art. 11) Oltre che nei casi previsti dalla legge può, dal-

l'Organo Amministrativo essere escluso il socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che risulta gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscono il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che svolga o tenti di svolgere attività in contrasto o concorrente con quella della società;

d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto dall'art. 31 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi trenta giorni dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12) I soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei 180 giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Art. 13) In caso di morte del socio, il diritto degli eredi e/o legatari al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo allo scadere dei 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso nel quale si sia verificata la morte.

Art. 14) I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 12 e 13.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare unitamente

alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'Organo Amministrativo ad uno dei fondi indicati all'articolo 15.

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma di legge, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 15) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1) dai conferimenti effettuati dai soci;

2) dai conferimenti effettuati dai soci di partecipazione co-
operativa;

3) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 2545 quater C.C. e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 14;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori);

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.

Art. 16) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura prevista dall'art. 2545 quater o da altre Leggi speciali non inferiore comunque al 30% degli utili stessi;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge

31.1.1992 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione delle quote dei soci e delle quote di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabilite;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di riserva divisibile in favore dei soci finanziatori e di ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista dalla legge.

Art. 17) Le quote sociali non possono essere sottoposte a vincoli senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo; esse non possono essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società.

ASSEMBLEA

Art. 18) L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 19) L'assemblea è convocata dagli amministratori nel territorio dello stato Italiano. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il termine maggiore di 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano:

a) per l'approvazione del bilancio e destinazione degli utili;

b) per la nomina delle cariche sociali;

c) per approvare, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di quote di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le quote medesime;

d) per procedere alla nomina degli Amministratori;

e) per procedere alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

f) per determinare la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

g) per deliberare sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

h) per autorizzare, su proposta motivata degli amministratori, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;

i) per deliberare sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;

l) per deliberare sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;

m) per autorizzare gli atti di amministrazione di cui all'art. 25 del presente statuto;

n) per deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 20) L'assemblea sarà convocata con avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e inviato direttamente ai soci ed ai Sindaci a mezzo lettera semplice spedita almeno 15 giorni prima, a mezzo posta elettronica o altri mezzi similari (sms - telefonate). L'avviso deve essere spedito all'indirizzo postale, di posta elettronica o allo specifico recapito telefonico che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

L'Organo Amministrativo potrà, a sua discrezione, usare qualunque forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Nel detto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

Art. 21) In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati metà più uno dei soci aventi il diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento anticipato e la liquidazione, per i quali occorrerà il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 22) Ciascun socio ha un solo voto; il socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente all'assemblea, può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio. Il voto non può essere delegato né agli amministratori né ai sindaci né agli impiegati della società. L'assemblea stabilirà le modalità delle votazioni, purché palesi. Hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Art. 23) Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza provvederà alla nomina la stessa assemblea. Quando il verbale non viene redatto da un Notaio, gli intervenuti designeranno di volta in

volta un segretario.

AMMINISTRAZIONE

Art. 24) L'organo amministrativo è costituito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a numero cinque consiglieri. Spetta all'assemblea determinare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, nonché i criteri per assicurare la rappresentanza in consiglio delle diverse categorie di soci.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a non soci purché la maggioranza sia scelta fra i soci.

L'organo amministrativo resta in carica tre esercizi; i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del collegio Sindacale, qualora sia costituito, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio se non vi provvede l'assemblea elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Non possono essere delegate le materie previste dall'articolo 2381 del C.C. nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione e l'acquisto di azienda o ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo reputi necessario, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un quinto dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di sms o telefonata, in modo che i Consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 25) Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'Organo Ammini-

strativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituto di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzione e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanze crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente dell'Organo Amministrativo, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e la esclusione dei soci;
- l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o dal presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 3 del presente Statuto nonchè la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi e succursali;
- q) relazionare in occasione della approvazione del bilancio di esercizio sui criteri eseguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545

octies c.c. Nella medesima relazione l'organo amministrativo

deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 26) In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C.

IL PRESIDENTE

Art. 27) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale della società cooperativa e tutti i poteri di ordinaria amministrazione e pertanto è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente se nominato o al consigliere più anziano.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28) Il Collegio Sindacale nominato, se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea anche fra estranei, i quali durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

L'assemblea nomina anche il Presidente del Collegio.

Il controllo legale spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria, di attribuire il controllo contabile a un revisore o a una società di revisione.

I Sindaci hanno tutti i compiti e i doveri stabiliti dalla legge.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 29) La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

Nelle ipotesi di cui al precedente paragrafo la competenza a decidere o accertare il verificarsi della causa di sciogli-

mento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di impossibilità al Presidente del Collegio Sindacale o all'organo liquidatorio se nominato.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo o chi per esso deve effettuare gli adempimenti pubblicitari nei termini previsti dalla legge.

L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio.

Art. 30) In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di quote di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato e degli eventuali finanziamenti dei soci;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge e del presente statuto;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

REGOLAMENTO

Art. 31) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

MUTUALITA'

Art. 32) La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-

ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

RINVIO

Art. 35) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 C.C. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Letto, confermato, sottoscritto.

F.TO VECCHIATO GIUSTO

F.TO ELENA COLASIO

F.TO CHIARA VECCHINI

F.TO ANDREA FANTIN NOTAIO

mc

Esente da Imposta di bollo, in quanto O.N.L.U.S., ai sensi
D.Lgs 460/97

Copia su supporto informatico conforme al documento originale
formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del
D. Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.